

REGOLAMENTO TRASPORTI ECCEZIONALI

INDICE SISTEMATICO

REGOLAMENTO TRASPORTI ECCEZIONALI	1
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - finalità e principi	3
Art. 2 - definizioni	3
Art. 3 - tipi di autorizzazione	3
CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO	4
Art. 4 - DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA	4
Art. 5 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SOLO PER SAGOMA	4
Art. 6 - veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità	5
Art. 7 - durata	6
Art. 8 - competenza	7
Art. 9 - nulla osta degli altri enti	7
Art. 10 - condizioni del transito	8
Art. 11 - maggiore usura	11
Art. 12 - rinnovi	13
CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLO	13
Art. 13 - Definizione delle autorizzazioni singole e multiple	13
Art. 14 - durata	13
Art. 15 - competenza	13
Art. 16 - Condizioni del transito	14
Art. 17 - Nulla-Osta degli altri Enti	15
Art. 18 - Maggiore usura	16
Art. 19 - Proroga autorizzazione	16
Art. 20 - Proroga Nulla-Osta	17
CAPITOLO IV - PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE, RILASCIO, DINIEGO, REVOCA ED ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O NULLA-OSTA	17
Art. 21 - Presentazione della domanda - generalità	17
Art. 22 - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione di tipo periodico	19
Art. 23 - Domanda proroga autorizzazione singola o multipla	20
Art. 24 - domanda di nulla osta	21
Art. 25 - nulla osta della provincia del medio campidano	21
Art. 26 - domanda di proroga di nulla osta	22
Art. 27 - rilascio e consegna provvedimenti	22
Art. 28 - interruzione dei termini	23
Art. 29 - sospensione, modifica e revoca	23
CAPITOLO V - TARIFFE	23
Art. 30 - Tariffe da versare alla Provincia	23
Art. 31 - Rimborso oneri non dovuti	24
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 32 - Rinvio ad altre disposizioni di legge	24
Art. 33 - Entrata in vigore	24
CAPITOLO VII - APPENDICE AL REGOLAMENTO ALLEGATI	24

Assessorato alla Viabilità

Regolamento Trasporti Eccezionali

TIPO DEL DOCUMENTO: Regolamento

VER.: 1.0 del 12/04/2007

APPROVATO CON: Del. C.P. n° 32 del 12/04/2007

AREA: Area Tecnica

DIRIGENTE: Ing. Pierandrea BANDINU

SETTORE: Viabilità

SEDE: via Paganini, 22 - 09025 Santluri (VS)

SERVIZIO: Autorizzazioni Stradali

REFERENTE: Geom. Cristiana VARGIU

TEL.: 070 9356400

FAX: 070 9370383

C.F.: 92121560921

P.I: 02981030923

E-MAIL: lavoripubblici@provincia.mediocampidano.it

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia del Medio Campidano, ispirandosi ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all’informazione per gli utenti;
 - c) attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti eccezionali e dei Trasporti in condizione di eccezionalità.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli eccezionali ed i trasporti esercitati in condizioni di eccezionalità. È considerato eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia supera per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma (altezza, lunghezza, larghezza) o di massa (peso) stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.
2. È considerato eccezionale il trasporto di una o più cose (indivisibili per le loro dimensioni) che per le loro dimensioni:
 - fuoriescono dai limiti propri del veicolo oltre quanto permesso dall’art. 164
 - ¹ del Codice della Strada;
 - fuoriescono dai limiti di sagoma del veicolo indicati all’art. 61² del Codice della Strada;
 - aumentano la massa oltre i limiti indicati nell’art. 62³ del Codice della Strada.
2. I trasporti eccezionali per conto terzi possono essere fatti esclusivamente dalle imprese che esercitano ai sensi di Legge l’attività del trasporto eccezionale.
 - Per le macchine agricole le dimensioni e le masse particolari sono indicate dall’art. 104⁴ del Codice della Strada.

ART. 3 - TIPI DI AUTORIZZAZIONE

3. I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ex art. 10 comma 6⁵ del Codice della Strada, a specifica autorizzazione alla circolazione.

4. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ex art. 13 comma 1⁶ del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, periodiche, multiple o singole.
5. Dalla combinazione tra le definizioni dei trasporti eccezionali e dal tipo di autorizzazione avremmo le seguenti tipologie di autorizzazione:
 1. veicoli e trasporti periodici eccezionali solo per dimensioni;
 2. veicoli e trasporti periodici eccezionali in considerazione della loro specificità:
 - transito eccezionale di autoveicolo ad uso speciale (Autogrù);
 - trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere (massa complessiva max 56t);
 - trasporto eccezionale di carri ferroviari;
 - trasporto eccezionale di pali;
 - trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
 - trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti;
 - transito macchine industriali operatrici eccezionali;
 - transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali;
 - transito mezzi d'opera eccezionali per trasporto di materiali inerti;
 3. trasporti eccezionali singoli e multipli;

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO

ART. 4 - DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA

1. L'autorizzazione di tipo periodico è l'autorizzazione valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.
2. Rientrano nelle autorizzazioni periodiche le casistiche elencate ai punti 1 e 2 dell'art. 3 del presente Regolamento e sono definite dall'art. 13 comma 2⁷ del D.P.R. n° 495/92. Nei casi in cui i transiti siano ripetitivi per percorso e tipologia le casistiche incluse nel punto 2 dello stesso art. 3 potranno essere ricondotte alle tipologie di autorizzazione singole o multiple.

ART. 5 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SOLO PER SAGOMA

1. Rientrano in questa categoria i veicoli e trasporti eccezionali che oltre a non superare a pieno carico i limiti consentiti dall'art. 62 del Codice della Strada (Massa limite) si ritrovino a rispettare le seguenti combinazioni:
 - a) i veicoli e i trasporti che siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del Codice della Strada ovvero che siano eccezionali per sagoma;
 - b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
 - c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;

- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
 - e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
 - f) veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti dimensioni:
 - altezza 4,30 m - larghezza 3,00 m - lunghezza 20,00 m;
 - altezza 4,30 m - larghezza 2,55 m - lunghezza 25,00 m.
 -
2. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n° 495/92.

ART. 6 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SPECIFICITÀ

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera B) del D.P.R. n° 495/92 rientrano tra i veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:
- 1. Transito eccezionale di veicoli ad uso speciale:
veicoli ad uso speciale individuati agli artt. 203, comma 2, lettere b), c), h) e j)⁸ e 204, comma 2, lettere a) e b)⁹ del D.P.R. n° 495/92, quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli grù, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati, rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sono trainati;
 - 2. Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere:
autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art 61 del Codice della Strada, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'Ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
 - 3. Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
 - 4. Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali:
veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del Codice della Strada, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della

sicurezza della circolazione, la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

5. veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
6. Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti:
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m purché muniti di carta di circolazione, ovvero muniti della scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. in base all'art. 10 del Codice della Strada.
7. Transito eccezionale di macchine operatrici da cantiere:
Trattasi di macchine operatrici semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente con speciali attrezzature. Ai fini della circolazione le macchine operatrici si distinguono in:
 - macchine impegnate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
 - macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
 - carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
8. Transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali:
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
 - Semoventi e cioè le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici;
 - Trainate e cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli;
9. Trasporto eccezionale di materiali inerti con mezzi d'opera:
I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lett. n¹⁰ del Codice della Strada) sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche l'attività dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. Quando questi veicoli superano i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice della Strada il trasporto viene considerato "eccezionale" ed è quindi soggetto all'apposita autorizzazione.

ART. 7 - DURATA

1. L'autorizzazione periodica avrà durata massima di mesi 6 (sei) per le seguenti categoria di trasporti eccezionali:
 - trasporto eccezionale solo per sagoma;

2. L'autorizzazione periodica avrà durata massima di mesi 12 (dodici) per le seguenti categorie di trasporti eccezionali:
 - transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
 - trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
 - veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
 - veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali;
 - veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
 - veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
 - transito eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
 - transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali;
 - trasporto eccezionale di materiali inerti con mezzi d'opera.
3. Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

ART. 8 - COMPETENZA

1. In base a quanto stabilito dalla L.R. n° 2 dell'8 gennaio 1986¹¹, la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo periodico è stata trasferita alle Province ogni qual volta il trasporto interessi più di due comuni o più province e ai sensi dell'art. 14 comma 1¹² del D.P.R. n° 495/92 possono rilasciarle per l'intero territorio regionale, acquisiti i necessari Nulla Osta degli altri Enti.
2. La Provincia del Medio Campidano ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo periodico alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità qualora il richiedente che presenta l'istanza abbia la residenza nella Provincia medesima.
3. Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Sardegna le autorizzazioni periodiche sono rilasciate dalla Provincia del Medio Campidano nel caso in cui il transito abbia origine nel proprio territorio.

ART. 9 - NULLA OSTA DEGLI ALTRI ENTI

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n° 495/92 e dell'art. 1 della L.R. n° 2 dell'8 gennaio 1986 il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico è subordinato al Nulla-Osta delle altre Province e dei Comuni quando siano interessate anche le strade comunali.
2. La Provincia, attiverà una procedura di reperimento del Nulla-Osta dagli altri Enti (Province e Comuni). Trascorsi 10 gg dall'avvio della procedura di reperimento del Nulla-Osta senza riscontro dagli Enti interessati, la Provincia del Medio Campidano si riserva di valutare autonomamente il percorso del transito richiesto nell'istanza ed emettere il provvedimento autorizzativo ritenendo nel qual caso positivamente acquisito il Nulla Osta di altro Ente.
3. In ciascuna autorizzazione si farà riferimento all'"Elenco delle strade non percorribili e a quelle con limitazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali all'interno della Regione" segnalate dalle Province e dai Comuni nei

relativi nulla-osta. La consultazione dell'elenco delle strade percorribili sulla rete viaria regionale potrà essere effettuata presso la Provincia.

ART. 10 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

10.1. CONDIZIONI GENERALI PER LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE.

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;
 - b) rispetto delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;
 - c) il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire su richiesta agli organi competenti in materia di polizia stradale;
 - d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
 - e) é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
 - f) il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;
 - g) il titolare dell'autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;
 - h) Il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;
 - i) delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.

10.2. TRASPORTO ECCEZIONALE SOLO PER SAGOMA.

- a) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- b) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0.20 m;
- c) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;

10.3. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI PALI.

- a) la lunghezza massima del veicolo non potrà superare i 14 m;
- b) le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione. Esse non devono superare 2.50 m nella parte anteriore, misurata dal centro dell'asse.

10.4. TRASPORTI DI BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L'EDILIZIA, DI PRODOTTI SIDERURGICI COILS E LAMINATI GREZZI.

- a) per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui all'art. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice della Strada, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione;
 - b) qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62 (massa limite) del Codice della Strada, ma nel rispetto di quelli dimensionali di cui all'art. 61 (sagoma limite) del Codice della Strada, occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico di cui all'art. 164 del Codice della Strada e sia i limiti di massa posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati. Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6 unità;
 - c) i veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superiore, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:
 - 38 t per autoveicoli isolati a 3 assi;
 - 48 t per autoveicoli isolati a 4 assi;
 - 86 t per veicoli complessi a 6 assi;
 - 108 t per veicoli complessi a 8 assi;
 - d) I limiti di massa sopra indicati possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es. un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato, ecc.);
2. Nel caso di transito su strade classificate di tipo A ai sensi dell'art. 2, comma 2¹³ del Codice della Strada, non potrà essere rilasciata autorizzazione periodica.

10.5. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- a) non possono essere superati i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada;
- b) non possono essere superati i seguenti limiti dimensionali:
 - altezza 4.30 m - larghezza 2.60 m - lunghezza 23 m;purché muniti di carta di circolazione, ovvero di foglio di via con allegata scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili ovvero del foglio di via con allegata la scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili;

10.6. TRANSITO ECCEZIONALE DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE.

- a) le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 Km/h;
- b) le macchine operatrici semoventi su ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h;

10.7. TRANSITO E/O TRASPORTO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI.

- a) Il veicolo che supera la larghezza di m 3,20 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4¹⁴ del D.P.R. n. 495/92;
- b) È fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art. 268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, anche per i convogli agricoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.

10.8. TRASPORTO ECCEZIONALE DI MATERIALI INERTI CON MEZZI D'OPERA.

- a) la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
 - veicoli isolati a 2 assi: 20 t;
 - veicoli isolati a 3 assi: 33 t;
 - veicoli isolati a 4 o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
 - complessi di veicoli a 4 assi: 44 t;
 - complessi di veicoli a cinque o più assi: 56 t;
 - complessi di veicoli a cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t
3. La Provincia, per le strade di sua competenza interessate dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni o specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.
4. La Provincia, ha la facoltà di sospendere e/o revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione rilasciata per esigenze collegate alla sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.
5. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.
6. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso su persone e/o cose;
7. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.
8. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata

istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

9. I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16¹⁵ del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
10. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 11 - MAGGIORE USURA

11.1. CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art 18¹⁶ del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/92).
2. Il calcolo è effettuato con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del D.P.R. n° 495/92. Gli importi indicati nelle tabelle di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT.

11.2. VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. Per i veicoli o i trasporti di cui all'art. 13 comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica non sia possibile precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto è consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura determinata ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.P.R. n° 495/92. Ricadono in questa tipologia di veicoli o trasporti:
 - Transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
 - Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
 - Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
 - Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali;
 - Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
 - Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;

11.3. RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA FRA ENTI.

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 del D.P.R. n° 495/92 gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle Amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 2 dell'8 gennaio 1986, fatta salva la quota di pertinenza dell'ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell'Amministrazione regionale è così ripartita:
 - per il 50% in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;
 - per il restante 50% in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri Enti locali interessati;

11.4. RATEIZZAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui all'art. 18 comma 5 lett. a) e b) del D.P.R. n° 495/92, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione ha valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Rientrano in questa casistica i seguenti veicoli o trasporti:
 - Transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
 - Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
 - Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
 - Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
 - Ai sensi dell'art. 18 comma 8 del D.P.R. n° 495/92 gli importi come definiti al comma 5 del medesimo articolo è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità di «X» mesi di validità dell'autorizzazione. Rientrano in questa casistica:
2. Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione.
3. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico agricolo contempli la maggior usura, il versamento degli oneri relativi alla stessa dovrà essere unico e relativo al periodo di tempo richiesto.

11.5. ESONERO DALL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. Al fine di ottenere l'esonero dal pagamento dell'indennizzo di maggior usura, i proprietari dei mezzi aventi caratteristiche individuate negli artt. 62 c. 3 e 104 c. 3 del Codice della Strada devono produrre un'adeguata documentazione che certifichi l'esistenza delle suddette caratteristiche. A tal fine dovrà essere prodotto lo schema di carico con particolare indicazione dell'area di impronta dei pneumatici sulla strada e la ripartizione dei carichi totali sugli assi.

11.6. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
2. Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dalla legge, si applica in aggiunta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
3. La sanzione di cui al comma precedente, è ridotta a un quinto se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data in cui e' stata commessa la violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, deve essere eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del versamento, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale.

ART. 12 - RINNOVI

1. Le autorizzazioni di tipo periodico ai sensi dell'art. 15 comma 1¹⁷ del D.P.R. n° 495/92, sono rinnovabili su domanda resa legale, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva non superiore a due anni, purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.
2. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLA

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

1. Le autorizzazioni singole sono le autorizzazioni valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.
2. Le autorizzazioni multiple sono le autorizzazioni valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite o date libere ma entro un determinato periodo di tempo.

ART. 14 - DURATA

1. Le autorizzazioni di tipo singolo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi uno.
2. Le autorizzazioni di tipo multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi tre.

ART. 15 - COMPETENZA

1. In base a quanto stabilito dalla L.R. n° 2 dell'8 gennaio 1986, la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo è stata trasferita alle Province ogni qual volta il trasporto interessi più di due comuni o più province e ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n° 495/92 possono rilasciarle per l'intero territorio regionale.
2. La Provincia ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo singolo e multiplo qualora il richiedente l'istanza abbia la sede nella Provincia medesima.
3. Nel caso in cui il richiedente non risieda in Sardegna la Provincia del Medio Campidano ha competenza al rilascio dell'autorizzazione singola o multipla se nella stessa Provincia sia ubicato il cantiere servito dal veicolo eccezionale o dal trasporto in condizioni di eccezionalità.

ART. 16 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;
 - b) rispetto delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;
 - c) il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire su richiesta agli organi competenti in materia di polizia stradale;
 - d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
 - e) é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
 - f) il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;
 - g) il titolare dell'autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;
 - h) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;
 - i) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia del Medio Campidano, a mezzo fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito;
 - j) nel caso di trasporto eccezionale il cui percorso sia stato autorizzato da diversi enti, la comunicazione di inizio transito dovrà essere inoltrata, a ciascun ente, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio.
 - k) se i percorsi richiedono un tempo di percorrenza superiore alle ventiquattro ore dovrà essere precisato, in ciascuna comunicazione, il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell'Ente a cui la stessa é indirizzata.
 - l) qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia del Medio Campidano.
 - m) su ogni istanza può essere indicato un numero massimo di 50 viaggi.
 - n) per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

- o) in relazione a ciascun viaggio l'istante può richiedere di essere autorizzato anche per il ritorno a carico e/o a vuoto indicando le relative dimensioni.
- p) delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.
2. La Provincia, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.
 3. La Provincia ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.
 4. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.
 5. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.
 6. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.
 7. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
 8. I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
 9. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 17 - NULLA-OSTA DEGLI ALTRI ENTI

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n° 495/92 e dell'art. 1 della L.R. n° 2 dell'8 gennaio 1986 il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico è subordinato al Nulla-Osta delle altre Province e dei Comuni quando siano interessate anche le strade comunali.
2. La Provincia, attiverà una procedura di reperimento del Nulla-Osta dagli altri Enti (Province e Comuni). Trascorsi 10 gg dall'avvio della procedura di reperimento del Nulla-Osta senza riscontro dagli Enti interessati, la Provincia del Medio

Campidano si riserva di valutare autonomamente il percorso del transito richiesto nell'istanza ed emettere il provvedimento autorizzativo ritenendo nel qual caso positivamente acquisito il Nulla Osta di altro Ente.

3. In ciascuna autorizzazione si farà riferimento all'“Elenco delle strade non percorribili e a quelle con limitazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali all'interno della Regione” segnalate dalle Province e dai Comuni nei relativi nulla-osta. La consultazione dell'elenco delle strade percorribili sulla rete viaria regionale potrà essere effettuata presso la Provincia.

ART. 18 - MAGGIORE USURA

18.1. CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

1. La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia del Medio Campidano per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/92).
2. Il calcolo è effettuato con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del D.P.R. n° 495/92. Gli importi indicati nelle tabelle di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT.

18.2. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

3. In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
4. Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dalla legge, si applica in aggiunta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
5. La sanzione di cui al comma precedente, è ridotta a un quinto se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data in cui e' stata commessa la violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale.

ART. 19 - PROROGA AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, su domanda dell'interessato, resa legale, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.
2. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
3. All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
4. L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

ART. 20 - PROROGA NULLA-OSTA

1. Per la proroga di un Nulla Osta della Provincia del Medio Campidano si rinvia a quanto disposto all'art. 26 del presente regolamento.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata la copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.
3. All'atto della proroga del Nulla Osta, la Provincia, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta originario.
4. Il Nulla Osta prorogato non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

CAPITOLO IV - PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE, RILASCIO, DINIEGO, REVOCA ED ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O NULLA-OSTA

ART. 21 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GENERALITÀ

1. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
2. Nella domanda di autorizzazione al transito di trasporti eccezionali occorrerà sempre indicare:
 1. generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
 2. dati dimensionali del convoglio compreso del carico (lunghezza, larghezza, altezza, peso, n° assi);
 3. numero dei transiti eccezionali richiesti (Autorizzazioni singole e multiple);
 4. dati tecnici del convoglio principale indicando marca e tipo, targa, tara, n° assi della Motrice/Trattore o Autoveicolo speciale che del Rimorchio/Semirimorchio;
 5. dati tecnici delle Motrici e dei Rimorchi/Semirimorchi di riserva (max 5) ove previsti;
 6. indicazione del tipo di macchina operatrice, macchina agricola o veicolo speciale, ove previsto;
 7. indicazione del tipo di carico, ove previsto;
 8. indicazione delle strade da percorrere con il convoglio che deve essere dettagliato nei casi previsti;
 9. nel caso di trasporto di pali dovrà essere indicato che il veicolo è allestito in modo permanente con adeguate attrezzature e si inserisce, compreso il carico, nella fascia di ingombro di cui al D.P.R. n° 495/92. La parte a sbalzo anteriore non eccede i 2,50 m misurati al centro dell'asse e la parte a sbalzo posteriore non supera i 4/10 della lunghezza reale del veicolo;
 10. la data di richiesta inizio di validità dell'autorizzazione e fine autorizzazione;
3. occorrerà inoltre allegare:
 1. Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventualmente di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro, la massa totale e la

distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del Codice della Strada e ove previsto la descrizione della dotazione di mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto e qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 62 del Codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo;

2. nel caso di trasporto di pali dovrà essere allegata copia del contratto o lettera della committenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del titolare della ditta trasporti redatta ai sensi della L. 445/2000, dai quali si evince il nome del committente e della ditta trasportatrice, la data della stipula, il periodo di validità del contratto, il materiale da trasporto (costituito da: pali per linee elettriche, telefoniche, o di pubblica illuminazione o tubi per condotte di acqua e di gas eccezionali per la loro lunghezza);
3. fotocopia del documento di circolazione o del certificato di idoneità tecnica del veicolo con annesso allegato tecnico (quale parte integrante della carta di circolazione), ovvero di altro documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili. Ove previsto dovrà essere indicata anche l'abbinabilità della motrice con il rimorchio/semirimorchio;
4. dichiarazione di abbinabilità dei veicoli secondo le disposizioni del comma 6 dell'appendice III (come indicato dall'art. 219) del D.P.R. n° 495/92, ove previsto;
5. copia dell'autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell'Ente concessionario per l'attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificare, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per altezza;
6. fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo (con copertura assicurata pari a € 3 615 000, ove richiesto) a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenza nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato;
7. marca da bollo da € 14,62 da apporsi sull'autorizzazione;
8. ricevuta del pagamento dell'indennizzo delle spese di cui all'art. 19¹⁸ (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € _____, da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano - Entrate Varie (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale);
9. fotocopia della ricevuta del bollo, nel caso di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera;
10. ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla

Provincia del Medio Campidano - Entrate Varie (causale del versamento: indennizzo usura stradale), ove previsto;

11. fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti, ove previsto;
 12. fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo d'usura strade di tipo forfetari effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sul c/c postale n° 11618014;
 13. fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
 14. busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, **NON RACCOMANDATA**;
4. La domanda, in bollo, può essere presentata utilizzando la modulistica già predisposta dalla Provincia del Medio Campidano e ivi disponibile oppure redatta seconda tali schemi e in ogni caso dovrà contenere gli elementi richiesti indicati in tali schemi.

ART. 22 - DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO PERIODICO

1. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione. Non potranno essere rinnovate le autorizzazioni alla circolazione per trasporto singolo o multipla per le quali si applica l'istituto della proroga.
2. Nella domanda di rinnovo occorrerà sempre indicare:
 1. generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
 2. dati dimensionali del convoglio compreso del carico (lunghezza, larghezza, altezza, peso, n° assi);
 3. i dati di riferimento alla pratica della quale si richiede il rinnovo;
 4. i motivi per il quale viene richiesto il rinnovo;
3. occorrerà inoltre allegare:
 1. l'autorizzazione della quale si richiede il rinnovo in copia se non ancora scaduta in originale se scaduta;
 2. dichiarazione di invariabilità di tutti i dati relativi al veicolo, al suo carico, nonché al percorso stradale;
 3. fotocopia del documento di circolazione o del certificato di idoneità tecnica del veicolo con annesso allegato tecnico (quale parte integrante della carta di circolazione), ovvero di altro documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili. Ove previsto dovrà essere indicata anche l'abbinabilità della motrice con il rimorchio/semirimorchio;
 4. tutti gli altri documenti previsti per la domanda se questi hanno subito una variazione, in caso contrario si farà riferimento alla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede l'autorizzazione;
 5. marca da bollo da € 14,62 da apporsi sul rinnovo dell'autorizzazione;
 6. ricevuta del pagamento dell'indennizzo delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e

le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € _____, da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano - Entrate varie (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale);

7. fotocopia della ricevuta del bollo, nel caso di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera;
8. ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano - Entrate Varie (causale del versamento: indennizzo usura stradale), ove previsto;
9. fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti, ove previsto;
10. fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo d'usura strade di tipo forfetari effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sul c/c postale n° 11618014;
11. fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
12. busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, NON RACCOMANDATA;

ART. 23 - DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA O MULTIPLA

1. La domanda deve essere presentata:
 - a) almeno cinque giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione singola;
 - b) almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione multipla;
2. Nella domanda di rinnovo occorrerà sempre indicare:
 1. copia dell'autorizzazione della quale si richiede la proroga;
 2. generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
 3. dati dimensionali del convoglio compreso del carico (lunghezza, larghezza, altezza, peso, n° assi);
 4. i dati di riferimento alla pratica della quale si richiede la proroga;
 5. i motivi per il quale viene richiesto la proroga;
3. occorrerà inoltre allegare:
 1. l'autorizzazione della quale si richiede il rinnovo in copia se non ancora scaduta in originale se scaduta;
 2. dichiarazione di invariabilità di tutti i dati relativi al veicolo, al suo carico, nonché al percorso stradale;
 3. fotocopia del documento di circolazione o del certificato di idoneità tecnica del veicolo con annesso allegato tecnico (quale parte integrante della carta di circolazione), ovvero di altro documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse

- massime riconosciute ammissibili. Ove previsto dovrà essere indicata anche l'abbinabilità della motrice con il rimorchio/semirimorchio;
4. tutti gli altri documenti previsti per la domanda se questi hanno subito una variazione, in caso contrario si farà riferimento alla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede l'autorizzazione;
 5. marca da bollo da € 14,62 da apporsi sul rinnovo dell'autorizzazione;
 6. ricevuta del pagamento dell'indennizzo delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € _____, da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano - Entrate Varie (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale);
 7. fotocopia della ricevuta del bollo, nel caso di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera;
 8. ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano - Entrate Varie (causale del versamento: indennizzo usura stradale), ove previsto;
 9. fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti, ove previsto;
 10. fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
 11. busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, NON RACCOMANDATA;

ART. 24 - DOMANDA DI NULLA OSTA

1. La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
2. La richiesta di Nulla Osta al transito dovrà essere costituita da:
 - a) copertina fax con carta intestata della Provincia o Comune richiedente il benessere al transito;
 - b) copia della richiesta di autorizzazione al transito con indicati tutti gli elementi richiesti per la domanda di autorizzazione;
 - c) ogni altro dato considerato opportuno per una corretta istruzione della pratica di Nulla Osta.

ART. 25 - NULLA OSTA DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

1. La Provincia del Medio Campidano, su richiesta delle altre Province o Comuni della Sardegna, da inviarsi a mezzo fax, rilascia entro cinque giorni, sempre a mezzo fax, il nulla-osta al transito sulle strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto. L'eventuale ritardo nel rilascio del nulla-osta verrà motivato.
2. Non saranno prese in considerazione richieste di Nulla-Osta al transito inoltrate direttamente dalla ditta e/o agenzia richiedente il trasporto.

3. Non verranno rilasciati nulla-osta cumulativi per più autorizzazioni.
4. La ditta incaricata del trasporto dovrà sempre comunicare la data e l'ora del transito sulle strade di competenza della Provincia del Medio Campidano, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del trasporto, a mezzo fax.
5. Relativamente alle condizioni del transito sulle strade di competenza della Provincia del Medio Campidano si rinvia a quanto disposto all'art. 16 in quanto compatibile.

ART. 26 - DOMANDA DI PROROGA DI NULLA OSTA

1. La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza del Nulla Osta.
2. La richiesta di proroga di un Nulla Osta deve essere costituita almeno da:
 - a) copertina (fax) con carta intestata della Provincia richiedente il benessere al transito;
 - b) dichiarazione del richiedente, che specifichi che trattasi di richiesta di proroga di un Nulla Osta, con l'indicazione del periodo di proroga (giorni o mesi) che si richiede, nonché il motivo per il quale si richiede la stessa;
 - c) copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.

ART. 27 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

1. Le autorizzazioni periodiche di tipo non agricolo ed il rinnovo delle stesse, le autorizzazioni singole e multiple e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia).
2. Le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. (timbro protocollo generale della Provincia).
3. L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.
4. Il Nulla-Osta e la proroga dello stesso relativo alle autorizzazioni singole e multiple devono essere rilasciate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia).
5. L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.
6. Le modifiche, integrazioni o variazioni richieste dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere presentate per iscritto e seguiranno la stessa tempistica prevista per il rilascio dell'autorizzazione o del Nulla-Osta.
7. All'atto del rilascio, il soggetto incaricato del ritiro dell'autorizzazione, dovrà apporre data e firma sulla copia dell'autorizzazione. Ciò costituisce ricevuta di avvenuto rilascio della medesima. La copia datata e firmata verrà trattenuta da un funzionario della Provincia.
8. L'autorizzazione può essere consegnata, direttamente alla persona che ha presentato istanza, ad una agenzia incaricata dal richiedente dell'istruzione della pratica, o ad altra persona delegata al ritiro. La persona delegata, al momento del ritiro del provvedimento, deve essere provvista o di un valido documento di riconoscimento e di una delega sottoscritta, timbrata e firmata, dal soggetto indicato nell'autorizzazione o della lettera di distinta.

9. L'autorizzazione, su richiesta, potrà essere recapitata anche a mezzo corriere, inviata a mezzo posta, od per altro mezzo di spedizione. - In tal caso il richiedente l'autorizzazione dovrà allegare, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la relativa busta di ritorno documentazione, con tutti gli eventuali oneri di affrancatura.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla consegna dell'autorizzazione sono a totale carico del destinatario.
11. L'Amministrazione Provinciale, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del provvedimento al destinatario.

ART. 28 - INTERRUZIONE DEI TERMINI

1. Ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione o di nulla-osta in corso di istruttoria, determina interruzione dei termini di rilascio delle stesse.
2. Ove le istanze di autorizzazione, proroga o rinnovo siano irregolari o incomplete la Provincia ne darà comunicazione all'interessato entro quindici giorni (dieci giorni per le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo) dalla data di ricevimento delle stesse, corrispondente a quella del timbro del protocollo generale. Tale comunicazione determina interruzione dei termini di rilascio dei provvedimenti richiesti.
3. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione decorsi i quali la pratica verrà archiviata.
4. Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste ricomincerà a decorrere il termine dei quindici giorni (dieci per le periodiche di tipo agricolo) per il rilascio dell'autorizzazione, proroga o rinnovo.
5. Ove le istanze di nulla-osta o di proroga dello stesso inoltrate dalle altre Province alla Provincia del Medio Campidano in relazione ad autorizzazioni singole e multiple siano irregolari o incomplete si applica la procedura prevista nei punti precedenti sostituendo al termine di quindici giorni il termine di cinque giorni.

ART. 29 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1. É facoltà della Provincia sospendere, modificare e revocare, in qualunque momento, le autorizzazioni o nulla osta rilasciati. Il responsabile del servizio provvederà a comunicare il suddetto provvedimento motivandolo.
2. Gli eventuali rimborsi degli oneri versati verranno valutati dall'ufficio in base alla fattispecie verificatasi.

CAPITOLO V - TARIFFE

ART. 30 - TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA

1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere stradali, le eventuali opere di rafforzamento necessarie.

2. Le tariffe, che il richiedente dovrà versare, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni rinnovi o proroghe, alla circolazione del trasporto eccezionale, sono deliberate, con separato provvedimento, dagli organi collegiali competenti, in base al D.Lgs. n° 267/2000 art. n° 42.
3. La Provincia, per le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali a situazioni di traffico in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere oneri derivanti da relazioni tecniche relative alle autorizzazioni ed ai nulla osta.

ART. 31 - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

1. Il rimborso degli oneri non dovuti, avverrà, su richiesta scritta, da parte del richiedente, in base alle vigenti norme.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute:
 - nel Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nel D.P.R. 16/12/92 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nella Legge Regionale 08/01/1986 n° 2 “Delega alle province e comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ad ai trasporti eccezionali”.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio della Provincia di del Medio Campidano ad avvenuta esecutività dell'atto.

CAPITOLO VII - APPENDICE AL REGOLAMENTO

ALLEGATI

Gli allegati al presente regolamento sono i seguenti:

- a) Domanda di autorizzazione periodica per veicoli eccezionali (solo per dimensioni) - Mod. TE001;
- b) Domanda di autorizzazione per il transito di veicoli ad uso speciale - Mod. TE002;
- c) Domanda di autorizzazione al transito di complessi veicolari classificati mezzi d'opera per il trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere - Mod. TE003;
- d) Domanda di autorizzazione periodica per il trasporto di carri ferroviari - Mod. TE004;
- e) Domanda di autorizzazione trasporto eccezionale di pali - Mod. TE005;

- f) Domanda di autorizzazione al trasporto eccezionale di blocchi di pietra, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi - Mod. TE006;
- g) Domanda di autorizzazione periodica al transito di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti - Mod. TE007;
- h) Domanda di autorizzazione al transito di macchine operatrici eccezionali - Mod. TE008;
- i) Domanda di autorizzazione al transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali - Mod. TE009;
- j) Domanda di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera per il trasporto di materiale inerte - Mod. TE010;
- k) Domanda di autorizzazione alla circolazione per trasporto eccezionale singolo/multiplo - Mod. TE011;
- l) Domanda di rinnovo di autorizzazione periodica per veicoli eccezionali (solo per dimensioni) - Mod. TE012;
- m) Domanda di rinnovo di autorizzazione per il transito di veicoli ad uso speciale - Mod. TE013;
- n) Domanda di rinnovo di autorizzazione al transito di complessi veicolari classificati mezzi d'opera per il trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere - Mod. TE014;
- o) Domanda di rinnovo di autorizzazione periodica per il trasporto di carri ferroviari - Mod. TE015;
- p) Domanda di rinnovo di autorizzazione trasporto eccezionale di pali - Mod. TE016;
- q) Domanda di rinnovo di autorizzazione al trasporto eccezionale di blocchi di pietra, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi - Mod. TE017;
- r) Domanda di rinnovo di autorizzazione periodica al transito di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti - Mod. TE018;
- s) Domanda di rinnovo di autorizzazione al transito di macchine operatrici eccezionali - Mod. TE019;
- t) Domanda di rinnovo di autorizzazione al transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali - Mod. TE020;
- u) Domanda di rinnovo di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera per il trasporto di materiale inerte - Mod. TE021;
- v) Domanda di proroga dell'autorizzazione alla circolazione per trasporto eccezionale singolo/multiplo - Mod. TE022;

NOTE:

¹ Art. 164 D.Lgs. 285/92 - "Sistemazione del carico sui veicoli"

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

² Art. 61 D.Lgs n° 285/92 - "Sagoma limite"

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
 - a. larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
 - b. altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
 - c. lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164 comma 9.

³ Art. 62 D.Lgs n° 285/92 - "Massa limite"

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3 o più assi .
2. Con esclusione dei semirimorchi per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104 per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari, o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art 10.

⁴ Art. 104. D.Lgs n° 285/92 - "Sagome e masse limite delle macchine agricole"

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a. lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
 - b. lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
 - c. la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
 - d. la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
 - e. la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
 - f. il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10

⁵ Art. 10 comma 6 D.Lgs n° 285/92 - "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità"

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

⁶ Art. 13 comma 1 D.P.R. n° 495/92 - "Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali."

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
 - a. periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;

- b. multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
- c. singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.

⁷ Art. 13 comma 2 D.P.R. n° 495/92 - "Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali."

2. L'autorizzazione periodica:

- A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice;
 - b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
 - c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
 - d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
 - e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
 - f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
 - 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
 - 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
- B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:
 - a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b);
 - b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
 - c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
 - d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
 - e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
 - f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
 - g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

L'autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice.

⁸ Art. 203 comma 2 D.P.R. n° 495/92 - "Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale."

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinffiatrici;
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- l. autotrebbratrici;
- m. autoambulanze;
- n. autofunebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;
- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e

-
- nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u. autocappella;
 - v. auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w. autosaldatrici;
 - x. auto con installazioni telegrafiche;
 - y. autoscavatrici;
 - z. autoperforatrici;
 - aa. autosega;
 - bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - cc. autopompe per calcestruzzo;
 - dd. autoveicoli per uso abitazione;
 - ee. autoveicoli per uso ufficio;
 - ff. autoveicoli per uso officina;
 - gg. autoveicoli per uso negozio;
 - hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 - ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

⁹ Art. 204 comma 2 D.P.R. n° 495/92 - "Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale".

- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:
 - a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
 - b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
 - c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
 - d) attrezzati con pompe;
 - e) attrezzati con scale;
 - f) attrezzati con gru;
 - g) attrezzati con saldatrici;
 - h) attrezzati con scavatrici;
 - i) attrezzati con perforatrici;
 - l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
 - n) attrezzati per uso abitazione;
 - o) attrezzati per uso ufficio;
 - p) attrezzati per uso officina;
 - q) attrezzati per uso negozio;
 - r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
 - s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

¹⁰ Art. 54 comma 1 lettera n D.Lgs n° 285/92 - "Autoveicoli".

- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

¹¹ Legge Regionale (Sardegna) 8 gennaio 1986 n° 2 - "Delega alle province ed ai comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ed ai trasporti eccezionali"

Art. 1

Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:

- a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale. Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di partenza;
- b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province.

Art. 2

Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato con legge 10 febbraio 1982, n. 38 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 1 della citata legge 10 febbraio 1982, n- 38, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 3

Gli enti competenti: rilasciano l'autorizzazione, previa intesa con gli enti proprietari della rete viaria interessata e ne inviano copia all'Assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dal rilascio; provvedono alla riscossione dell'indennizzo

previsto dai decreti ministeriali di cui al precedente articolo e alla eventuale ripartizione dello stesso fra gli enti proprietari.

Fatta salva la quota di pertinenza dell'ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell'Amministrazione regionale è così ripartita:

- per il 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;
- per il restante 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri enti interessati.

Art. 4

La Giunta regionale può impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate. In caso di inadempimento delle funzioni attribuite da parte degli enti competenti la Giunta si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

¹² Art. 14 comma 1 D.P.R. n° 495/92 - "Domande di autorizzazione"

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.

¹³ Art. 2 comma 2 D.Lgs n° 285/92 - "Definizione e classificazione delle strade"

1. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
- A - Autostrade;
 - B - Strade extraurbane principali;
 - C - Strade extraurbane secondarie;
 - D - Strade urbane di scorrimento;
 - E - Strade urbane di quartiere;
 - F - Strade locali;
 - F-bis. Itinerari ciclopedonali.

¹⁴ Art. 268 comma 4 D.P.R. n° 495/92 - "Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali"

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

¹⁵ Art. 16 D.P.R. n° 495/92 - "Provvedimento di autorizzazione"

- 1 Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.
- Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitarne la perdita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.
- 2 Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.
- 3 La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
 - b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
 - c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
 - d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

-
- e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
- Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).
- 4 Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice:
- a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
- b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.
- 5 Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.
- 6 Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni vigenti. [I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.] (3)
- 6-bis I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.
- 7 Per le scorte assicurate dalla speciale Polizia Stradale della Polizia di Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 8 Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
- 9 In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
- 10 Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
- 11 Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.
- 12 Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
- 13 I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
- 14 Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o

- violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.
- 14-bis Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. (5)
- 15 Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
- 16 I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
- 17 Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

¹⁶ Art. 18 D.P.R. n° 495/92 - "Indenizzo"

- 1 La misura dell'indenizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
- 2 Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
- 3 Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indenizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
- 4 È consentita la valutazione convenzionale dell'indenizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.
- 5 La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
 - a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e), f) e g):

1) fino a 20 t	L.	988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t	-	1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t	-	2.798.000.

Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;
 - b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:

1) fino a 20 t	L.	329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t	-	576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t	-	988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t	-	1.646.000.

Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più;
 - c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
 - 1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
- 6 Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.

-
- 7 Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
 - 8 Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell'autorizzazione.
 - 9 Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
 - 10 Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

¹⁷ Art. 15 c. 1 D.P.R. n° 495/92 - "Domande di rinnovo e di proroga"

- 1 Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

¹⁸ Art. 19 D.P.R. n° 495/92 - "Oneri a carico del richiedente"

- 1 Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
- 2 L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.